

Art. 7.5 - Definizione di allevamento aziendale

Sono considerati allevamenti aziendali quelli nei quali il carico di bestiame medio annuo non superi le 20 U.B.A., viceversa quelli per i quali almeno il 35% delle unità foraggere (U.F.) consumate all'anno per l'alimentazione del bestiame possa essere prodotta in aziende su terreni in proprietà, in affitto o altro titolo legale di godimento (1).

Sono considerati allevamenti di tipo industriale quelli che superano i valori di cui al precedente comma; tali allevamenti non sono ritenuti ammissibili dal presente P.R.G.I., fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli successivi.

La verifica dei valori di cui ai precedenti commi dovrà essere prodotta in sede di presentazione del Programma Aziendale di Sviluppo.

1) In termini di unità foraggere equivalenti (U.F.E.), con il termine U.F.E. si tiene conto della possibilità-necessità di sostituire il foraggio prodotto in azienda con altro *rispondente ai fabbisogni alimentari della specie allevata.